

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 - BUR n. 127 del 30/12/2016

5. – Realizzazione di box e recinzioni per il ricovero di cavalli (art. 63, comma 6)

3. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.”.

La nuova disposizione, introducendo il comma 5 *quinquies* nell'art. 44 della L.R. 11/2004, dedicato all'edificabilità nella zona agricola, sottrae alla condizione del previo piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato ed approvato dall'Ispettorato regionale per l'agricoltura (commi 2 e 3), la disciplina che può essere dettata dal PI per la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, purché non si configurino come allevamento e non abbiano fondazioni stabili, ma siano palesemente rimuovibili.

La descritta innovazione estende ai citati manufatti funzionali al ricovero di cavalli il regime introdotto con la L.R. 4/2015 per analoghi manufatti necessari al ricovero di piccoli animali, di animali da bassa corte, da affezione e di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo (art. 44, comma 5 *ter*, L.R. 11/2004).

I casi pratici saranno moltissimi, siamo a disposizione per eventuali delucidazioni.

Nero Per Passione asd
Alessandro&Susy cel 339 69 29 468